

Circolare n. 3 - Fiscale
del 13.01.2025

Sommario

1. La legge di bilancio 2025 - novità per benefits, rimborsi spese e altre modifiche normative

- 1 -

Più care in busta paga le nuove auto aziendali a benzina e diesel

Dal 2025 maggiori costi per le aziende e maggiori trattenute fiscali e contributive a carico dei dipendenti per le auto concesse a uso promiscuo.

La legge di Bilancio modifica, infatti, in modo radicale la tassazione delle auto concesse ai dipendenti a uso promiscuo ai fini del raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici.

Allo stato attuale il valore imponibile tassabile è calcolato in modo forfettario, applicando il costo chilometrico definito dall'Acì per il modello specifico di veicolo su una percorrenza convenzionale annua di 15mila chilometri.

Questo valore viene poi moltiplicato per un coefficiente fiscale, determinato in base alle emissioni di Co2 del veicolo secondo le seguenti percentuali:

- a. 25% per veicoli con emissioni fino a 60 g/km;
- b. 30% per quelli tra 61 e 160 g/km;
- c. 50% per la fascia 161-190 g/km;
- d. 60% per oltre 190 g/km.

Come previsto dalla norma, l'imponibile fiscale deve essere diminuito da eventuali somme trattenute in busta paga al lavoratore per l'utilizzo dell'auto.

Per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, i criteri di determinazione dell'imponibile fiscale e contributivo saranno modificati: non si prenderanno più a riferimento le emissioni di Co2, ma il tipo di alimentazione utilizzato.

Pertanto, le percentuali di assoggettamento saranno come di seguito determinate:

- a. 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria;
- b. 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi;
- c. 50% in tutti gli altri casi.

Tabella riepilogativa

anno 2024	valore	anno 2025	valore
Emissioni fino a 60g/km	25%	Full elettrici	10%
Emissioni oltre 60g km e fino a 160g/km	30%	Ibridi plug-in	20%
Emissioni oltre	50%	Benzina, diesel e ibridi	50%

160g/km e fino a 190g/km		non plug in	
Emissioni superiori a 190g/km	60%		

Le percentuali saranno sempre applicate all'importo forfettario determinato considerando il costo chilometrico definito dall'Acì per il modello specifico di veicolo su una percorrenza convenzionale annua di 15mila chilometri: tale valore convenzionale è stabilito annualmente da specifico decreto.

Alla luce della nuova disposizione, sarà assoggettata con aliquota del 50% la maggior parte delle auto concesse ai dipendenti, ossia i veicoli a metano, gpl, idrogeno, benzina e gasolio ma anche quelle cosiddette ibride Hev, che combinano un motore a combustione interna con un motore elettrico e non richiedono una ricarica esterna, poiché la batteria si ricarica durante l'utilizzo.

Dal 2025 avremo pertanto un doppio regime di tassazione delle auto a uso promiscuo: le auto concesse in virtù di contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 avranno la nuova tassazione, mentre quelle concesse in virtù di contratti stipulati precedentemente avranno l'applicazione del regime precedente e attualmente in vigore.

Pertanto, i contratti di concessione stipulati con il dipendente prima del 1° gennaio 2025 potranno scontare la vecchia e più favorevole disciplina.

Fringe benefit 2025, quattro esempi

Tipo auto	Auto assegnata nel 2024	Auto assegnata nel 2025
Alfa Romeo Junior elettrica	1.629,75 € (25%)	651,90 € (10%)
Alfa Romeo Tonale Ibrida Plug-in (PHEV)	2.490,38 (25%)	1.992,30 € (20%)
Alfa Romeo Tonale Ibrido-Benzina (MHEV)	2.919,15 € (30%)	4.865,25 (50%)
Alfa Romeo Stelvio 2.2 Td 210 cv	7.272,90 € (60%)	6,060,75 € (50%)

Trasferte e rappresentanza: per la deduzione niente contanti

Con la Finanziaria 2025, per imprese e professionisti arriva, dal 2025, l'obbligo di pagare le spese di trasferta e di rappresentanza con carte di credito o altri mezzi di pagamento tracciabili.

Chi non si adeguerà, perderà il diritto alla deduzione del costo, sia ai fini Ires che ai fini Irap, e per il dipendente che chiede il rimborso scatterà la tassazione in busta paga.

La stretta riguarderà spese di vitto e alloggio, nonché di trasporto con autoservizi non di linea.

I contribuenti devono rapidamente attrezzarsi per adeguare le procedure dei rimborsi spese in vista nell'inizio del nuovo anno.

Spese di taxi e Ncc con carta di credito

L'intervento del Ddl di Bilancio sulle modalità di pagamento delle spese di trasferta (vitto, viaggio e alloggio) tende a contrastare, secondo la relazione tecnica, fenomeni di evasione generati, attualmente, dalla sotto-fatturazione da parte dei prestatori e dalla deduzione in capo ai committenti di costi non effettivamente sostenuti.

In realtà, soprattutto nelle imprese piccola e piccolissima dimensione, vi è un ulteriore aspetto evasivo che si realizza attraverso il rimborso a dipendenti o amministratori di note spese di importo gonfiato o comunque non relative a oneri effettivamente pagati.

A fronte di queste situazioni, si introduce con effetto 1° gennaio 2025 un generalizzato obbligo di effettuare pagamenti di spese di vitto, alloggio, viaggio, o trasporto con vettori diversi da quelli

pubblici di linea (si tratta, in pratica, di taxi o noleggio con conducente, gli NCC) attraverso bonifici bancari o postali, oppure con carte di credito e di debito, prepagate, assegni circolari e bancari.

Note spese ai dipendenti

La modifica normativa riguarda anche la disciplina dei rimborsi per spese di vitto e alloggio, nonché di trasporto e viaggio con taxi e NCC, ai fini del reddito di lavoro dipendente e assimilato (Co.co.co. e amministratori di società).

Si prevede che i rimborsi ivi previsti non concorrono a formare il reddito solo se le spese sono pagate dal dipendente o dall'amministratore con mezzi tracciati.

La norma si riferisce a tutte le spese e dunque non solo a quelle per trasferte fuori dal territorio comunale, ma anche alle spese per trasferte intercomunali (ancorché queste ultime siano già oggi integralmente tassate sul dipendente).

Dovranno essere chiarite le modalità di documentazione del pagamento tracciato da parte del dipendente, ad esempio fornendo copia fotografica degli scontrini dei Pos rilasciati dal taxista, non essendo ipotizzabile una raccolta cartacea di migliaia di documenti.

Limiti alla deducibilità

La norma interviene poi sulla deducibilità di queste spese in capo al contribuente che le sostiene.

Per le imprese, le spese di vitto e alloggio e i rimborsi analitici di spese di trasporto effettuati con taxi e Ncc diventeranno deducibili, dal 2025, soltanto se pagate con mezzi tracciabili e ciò sia se il costo è sostenuto direttamente, sia in presenza nota spese a piè di lista.

Si richiede il pagamento tracciato per dedurre (nei limiti delle soglie previste dal Dm 19 novembre 2008) le spese di rappresentanza sostenute dal prossimo esercizio.

Partecipazioni e terreni: rivalutazione a regime con sostitutiva 18%

La Finanziaria prevede che la rivalutazione quote e terreni diventi a regime (come previsto dalla delega fiscale) con sostitutiva al 18%.

La legge di bilancio permetterà di usufruire della misura senza attendere la riapertura dei termini.

La rivalutazione richiede due adempimenti che devono essere eseguiti obbligatoriamente entro il 30 novembre di ciascun anno: il primo è la redazione della perizia di stima giurata da cui emerge il valore normale del bene.

Il secondo adempimento necessario è il versamento di una sostitutiva del 16% da applicare al valore rivalutato.

Il versamento può essere effettuato in una soluzione o in tre rate annuali di pari importo.

La messa a regime della misura rientra tra gli obiettivi della delega fiscale.

Tuttavia, la delega, al contrario di quanto recepito nella legge di bilancio, prevedeva la possibilità di stabilire aliquote differenziate in base al periodo di possesso del bene.

Ritornano le assegnazioni agevolate di beni ai soci

Ritornano con la manovra 2025 le operazioni di assegnazione agevolata ai soci e le trasformazioni in società semplici: le regole sono le stesse determinate dalle leggi precedenti.

Le agevolazioni si applicano a condizione che le operazioni avvengano entro il 30 settembre 2025 e che lo status di soci da parte dei beneficiari sia certificato al 30 settembre 2024.

E' prevista una tassazione del reddito realizzato per effetto dell'operazione agevolata con un'imposta sostitutiva ridotta (8% o 10,5% per le società di comodo) che assolve agli obblighi fiscali sia della società che dei soci.

L'imposta dovrà essere versata per il 60% entro il 30 settembre 2025 e il resto entro il 30 novembre 2025.

L'imposta di registro è ridotta al 50% e le ipocatastali sono dovute in misura fissa.

E' confermata la possibilità di determinare il valore dell'immobile nel valore catastale rivalutato.

Infine viene riproposta anche l'estromissione agevolata dei beni strumentali dell'imprenditore individuale, da effettuare entro il 31 maggio 2025, con effetto dal 1° gennaio 2025.

Prorogato fino al 31 dicembre 2027 il credito d'imposta per le Pmi che si quotano in borsa

Nella manovra poi una nuova chance per crescere viene offerta alle piccole e medie imprese. Con la nuova norma viene prorogato per altri tre anni il credito d'imposta per la quotazione delle Pmi.

Il Governo, dunque, prova a riutilizzare la leva fiscale per sostenere la quotazione delle piccole e medie imprese riconoscendo a quelle che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione un credito d'imposta del 50 per cento delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500 mila euro.

Come detto il bonus fiscale varrà per tre anni e nel limite di spesa complessivo comunque fissato in 6 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Arriva lo split payment speciale nel settore della logistica

Con un meccanismo progressivo, e in prima battuta opzionale, la legge di bilancio 2025 cerca di porre un freno al fenomeno della somministrazione illecita di personale, spostando sul committente del servizio il debito iva ovvero il versamento dell'imposta, limitatamente, però alle prestazioni di servizio rese a imprese di logistica, movimentazioni delle merci e trasporti.

Il nuovo meccanismo si applicherà in attesa che il Consiglio dell'Unione Europea autorizzi eventualmente l'adozione del regime dell'inversione contabile alle prestazioni di servizi "effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamenti a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazioni di merci e prestazioni di servizi di logistica".

Sono escluse dalla nuova disposizione, le operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti o società tenute ad assolvere l'iva con il meccanismo dello split Payment.

Nelle more del rilascio dell'autorizzazione dell'inversione contabile alle suddette prestazioni, la nuova norma stabilisce che le parti dell'operazione (fornitore e committente) possono optare affinché il pagamento dell'Iva sulle prestazioni in esame sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore che rimane comunque solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.

Nel caso in cui venga esercitata l'opzione, che ha durata triennale, va comunicata all'Agenzia delle Entrate mediante apposito modello da approvare con provvedimento dell'Agenzia stessa ed ha effetto dalla data di trasmissione della predetta comunicazione, la fattura è emessa dal prestatore; la relativa Iva, invece, è versata dal committente mediante il Modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura.

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia